

Prot. Generale n. 51125/5.6/2020-QA3

Torino, 23 luglio 2020

Circolare

Riferimenti:

- Nota 110896 del 31/12/2019
- Nota 5284 del 21/01/2020
- Nota 24064 del 25/03/2020

Ai Comuni della Città metropolitana di
Torino

Alle Società e Consorzi affidatari del servizio
di riscossione

**Oggetto: TRIBUTO TEFA EX ART. 19 DEL D.LGS. N. 504/1992.
Art. 38 bis D.L. n. 124/2019 e Decreto Mef del 1/07/2020
Prime indicazioni operative dal 1° giugno 2020**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato in data 1° luglio 2020 un primo decreto attuativo previsto dall'art. 38 bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (*Legge di conversione 19/12/2019, n. 157 pubblicata sulla G.U. 24/12/2019, n. 301*) che ha introdotto nuove disposizioni all'art. 19 del D.lgs. 30/12/1992, n. 504; in particolare il decreto stabilisce alcuni criteri e modalità per il riversamento del tributo Tefa a decorrere dal 1° giugno 2020.

In relazione alle nuove disposizioni che trovano applicazione per i riversamenti del Tefa dal 1° giugno 2020, il Decreto Mef del 1/07/2020 stabilisce modalità diverse a seconda che i versamenti siano effettuati:

- con modello F24 (art. 2)
- mediante bollettino di conto corrente postale o altri strumenti di pagamento (art. 3).

La tariffa del tributo Tefa approvata dalla Città metropolitana di Torino a decorrere **dal 1° gennaio 2020** (Decreto del Sindaco metropolitano n. 501-13762 del 13 dicembre 2019) **pari al 5% della TARI**, è già stata comunicata con la Circolare prot. n. 110896 del 31/12/2019 a tutti i Comuni/Società e Consorzi in indirizzo.

Si illustrano di seguito le prime indicazioni operative a decorrere dal 1° giugno 2020 previste dal Decreto Mef del 1/07/2020

Versamenti effettuati con modello F24

I tributi comunali sui rifiuti (TARSU/TARES/TARI), possono essere versati dai contribuenti anche tramite modello F24 (sezione IMU ed altri tributi locali), modello F24 "enti pubblici" (F24 EP), oppure mediante gli appositi bollettini postali approvati con decreto interministeriale del 14 maggio 2013, che sono rendicontati da Poste Italiane con le stesse modalità dei pagamenti F24.

- 1 -

L'ufficio Struttura di Gestione dell'Agenzia delle Entrate elabora (DATA RIPARTIZIONE) i versamenti effettuati tramite modelli F24 e bollettini postali, rendicontati dagli intermediari della riscossione (banche, Poste e agenti della riscossione); il flusso non contiene informazioni relative ai pagamenti effettuati con strumenti diversi dal modello F24 ovvero dai bollettini postali dedicati.

Pertanto, il flusso *non contiene, ad esempio, i dati dei pagamenti eseguiti tramite MAV e bollettini postali* tradizionali ovvero altri strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori, in quanto gli stessi non sono trattati dall'Agenzia delle Entrate.

- **Annualità precedenti al 2020 dal mese di giugno 2020**

La procedura prevista per l'annualità 2020 sotto riportata riguarda esclusivamente i versamenti della tassa sui rifiuti per i quali è indicato nel modello F24 l'anno di riferimento 2020.

Di conseguenza, la struttura di gestione non opera alcun intervento sui versamenti relativi agli anni precedenti al 2020 rimanendo, per tali annualità, di competenza delle amministrazioni comunali il riversamento del TEFA alla Città metropolitana di Torino.

Analogamente, non vengono presi in considerazione dalla struttura di gestione i versamenti per i quali **l'anno di riferimento non è stato indicato, ovvero è stato indicato in modo errato, per i quali resta di competenza dei Comuni il riversamento del Tefa.**

- **Annualità 2020 dal mese di giugno 2020**

A decorrere dalle ripartizioni del mese di giugno 2020, dai versamenti F24 eseguiti a titolo di TARI per **l'anno d'imposta 2020** (anno di riferimento indicato nel modello F24) viene scorporata la quota riferibile al tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA), **al netto della commissione dovuta al comune, stabilita nella misura dello 0,3 per cento delle somme riscosse**, senza importi minimi e massimi, ai fini del successivo accredito alle province e città metropolitane di riferimento. In particolare, *secondo le istruzioni Sogei della fornitura per le provincie/città metropolitane*, il TEFA è scorporato dai versamenti effettuati con i seguenti codici tributo:

Codice tributo	Denominazione codice tributo	Risoluzione
3944	TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013	n. 37/2013 e 45/2014
3945	TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - INTERESSI	n. 37/2013 e 45/2014
3946	TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - SANZIONI	n. 37/2013 e 45/2014
3950	TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013	n. 37/2013 e 45/2014
3951	TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - INTERESSI	n. 37/2013 e 45/2014
3952	TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - SANZIONI	n. 37/2013 e 45/2014
365E	TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013	n. 42/2013 e 47/2014
366E	TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - INTERESSI	n. 42/2013 e 47/2014

- 2 -

Codice tributo	Denominazione codice tributo	Risoluzione
367E	TARI – tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - SANZIONI	n. 42/2013 e 47/2014
368E	TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013	n. 42/2013 e 47/2014
369E	TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - INTERESSI	n. 42/2013 e 47/2014
370E	TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - SANZIONI	n. 42/2013 e 47/2014

Si riporta di seguito un esempio di calcolo:

Importo tassa/tariffa rifiuti riscosso (A)	Aliquota TEFA (B)	TEFA lordo scorporato da A (C)=A-A/(1+B)	Commissione spettante al comune 0,3% (D)=C*0,3%	Importo TEFA da riversare alla CMTto al netto della commissione spettante al comune (E)=C-D	Importo tassa/tariffa rifiuti da riversare al comune al netto del TEFA (A)-(E)
200	5%	9,52	0,03	9,49	190,51

- Annualità 2021 e seguenti**

L'art. 2, comma 3, del Decreto Mef 1/07/2020, stabilisce che: *“Per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle entrate. La Struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i codici tributo di cui al periodo precedente alla provincia o città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del comune indicato nel modello F24.”*

Il Tefa viene riversato dalla Struttura di gestione alla Città metropolitana di Torino al netto della commissione spettante al comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse.

Versamenti effettuati mediante Bollettino di conto corrente postale o altri strumenti di pagamento

L'art. 3 del Decreto Mef 1/07/2020 stabilisce le disposizioni che trovano applicazione per i pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori, compresi quelli relativi alla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; **trattasi di flussi che non sono elaborati dall’Agenzia delle Entrate.**

- Versamenti anno 2020**

I comuni effettuano il riversamento alla Città metropolitana di Torino delle somme dovute a titolo di TEFA, comprensive di interessi e sanzioni, al netto della commissione spettante al comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, e riferite al **primo semestre dell’anno 2020 e relativamente a**

tutte le annualità, entro il 30 ottobre 2020 .

Per le somme riferite al **secondo semestre 2020** e *relativamente alle annualità precedenti al 2020*, il termine di riversamento è fissato al **28 febbraio 2021**.

Per le **annualità 2020 e seguenti** al termine di ciascun trimestre dell'anno i **comuni**, nel caso di versamenti, comprensivi di interessi e sanzioni, effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 provvedono al riversamento del tributo spettante alla Città metropolitana di Torino, al netto della commissione spettante al comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, **entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre**.

- **Versamenti anno 2021**

L'art. 3, comma 3, del Decreto Mef del 1/07/2020 stabilisce che. *“Per le annualità 2021 e successive il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti direttamente alle province e alle città metropolitane secondo gli importi indicati dai comuni nel bollettino di conto corrente postale o negli altri strumenti di pagamento di cui al comma 1, secondo le specifiche tecniche rese disponibili con successivo decreto da adottare ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo n. 504 del 1992 da emanarsi entro e non oltre il 31 luglio 2020*

Sintesi Termini e Modalità di rendicontazione e versamento alla CMT0 anno 2020

- **SOGGETTI INCARICATI**

Per i soggetti terzi incaricati dai Comuni al riversamento del Tefa alla Città metropolitana di Torino, **restano valide le indicazioni di cui alla nostra circolare n. 110896 del 31/12/2019 in riferimento indicata**.

I modelli di rendicontazione previsti per l'anno 2020 sono quelli già in uso per l'anno precedente ai sensi del Regolamento Tefa e pubblicati alla pagina

http://www.cittametropolitana.torino.it/tributi/entrate_prov/trib_amb.shtml

- Modello Bimestrale;
- Modello Annuale;
- Conto di Gestione.

Bimestre	Periodo Incassi	Termine di VERSAMENTO (*)	Termine di rendicontazione e incassi BIMESTRALE	Termine di rendicontazio ne Ruoli ANNUALE	Termine rendicontazione CONTO DI GESTIONE
1	Gennaio – Febbraio	30 aprile	30 aprile		

- 4 -

Bimestre	Periodo Incassi	Termine di VERSAMENTO (*)	Termine di rendicontazione e incassi BIMESTRALE	Termine di rendicontazio ne Ruoli ANNUALE	Termine rendicontazione CONTO DI GESTIONE
2	Marzo – Aprile	30 giugno	30 giugno		
3	Maggio – Giugno	31 agosto	31 agosto		
4	Luglio – Agosto	31 ottobre	31 ottobre		
5	Settembre – Ottobre	31 dicembre	15 novembre		
6	Novembre – Dicembre	28/29 febbraio	20 gennaio	28/29 febbraio	30 gennaio

(*) ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Tefa in caso di tardato/omesso versamento sono dovuti gli interessi di mora.

Recapito cui inviare la rendicontazione per i Soggetti incaricati (formato PDF):
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

- **COMUNI**

Ai sensi del "Regolamento sulle modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 (TEFA)"¹ ed alla luce delle nuove disposizioni sopra richiamate si riportano nella **allegata Tabella A e nel seguente prospetto** i termini e le modalità di riversamento e rendicontazione per il tefa riscosso nel corso dell'anno 2020.

Modalità di pagamento	Soggetto che effettua il riversamento Tefa a CMTO	Annualità di riferimento	Periodo Incassi	Termine di VERSAMENTO	Termine di rendicontazione	Modello di rendicontazione su Sistema Piemonte (*)
F24 e ccp dedicato gestito da AgEntrate	Comune	<= 2020 fino a maggio e < 2020 da giugno (**)	1 bim 2020	30/06/20	30/04/20	CMTO - B1 - TEFA RISCOSSO 1 BIM 2020
			2 bim 2020	30/06/20	30/06/20	CMTO - B1 - TEFA RISCOSSO 2 BIM 2020
			3 bim 2020	31/08/20	31/08/20	CMTO - B1 - TEFA RISCOSSO 3 BIM 2020
			4 bim 2020	31/10/20	31/10/20	CMTO - B1 - TEFA RISCOSSO 4 BIM 2020

¹ pubblicato alla pagina http://www.cittametropolitana.torino.it/tributi/entrate_prov/trib_amb.shtml

Modalità di pagamento	Soggetto che effettua il riversamento Tefa a CMT0	Annualità di riferimento	Periodo Incassi	Termine di VERSAMENTO	Termine di rendicontazione	Modello di rendicontazione su Sistema Piemonte (*)
			5 bim 2020	31/12/20	15/11/20	CMTO - B1 - TEFA RISCOSSO 5 BIM 2020
			6 bim 2020	28/02/21	20/01/20	CMTO - B1 - TEFA RISCOSSO 6 BIM 2020
	Struttura AgEntrate	> = 2020	dal 1/06/2020	-	-	-
Bollettini postali e altri strumenti di pagamento	Comune	< = 2020	1 semestre 2020	30/10/20	30/10/20	CMTO - S1 - TEFA BOLLETTINI 1 SEM 2020
		< 2020	2 semestre 2020	28/02/21	28/02/21	CMTO - S1 - TEFA BOLLETTINI 2 SEM 2020
		> = 2020	3 trimestre 2020	30/10/20	30/10/20	CMTO - T1 - TEFA BOLLETTINI 3 TRIM 2020
			4 trimestre 2020	30/01/21	30/01/21	CMTO - T1 - TEFA BOLLETTINI 4 TRIM 2020

(*) <http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/tributi-finanza-e-bilancio/servizi/840-portale-delle-rilevazioni-degli-enti-locali-accesso-per-compilatore>; i modelli sono visibili il primo giorno successivo allo scadere del periodo di riferimento.

(**) **L'importo Tefa che il Comune deve riversare alla Città metropolitana di Torino a valere sui flussi rendicontati dall'Agenzia delle Entrate è al netto dell'importo Tefa già riversato dalla stessa Agenzia delle Entrate alla CMT0 e indicato nei flussi di rendicontazione resi disponibili ai Comuni.**

Nel caso in cui il Comune intenda avvalersi di quanto disposto dal D.M. 1/07/2020 per i Bollettini postali e altri strumenti di pagamento sia in termini di tempistiche di riversamento che di rendicontazione (semestrale/trimestrale) indicare nei modelli di rendicontazioni bimestrale unicamente l'importo Tefa versato con F24 e ccp dedicato gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Qualora il Comune non ritenga opportuno suddividere gli incassi Tefa tra incassi da F24 e da Bollettini ccp/altri strumenti di pagamento, è possibile rendicontare e riversare tutti gli incassi con i modelli e le tempistiche bimestrali, senza distinzione di modalità di incasso, (modelli CMTO – B1 - TEFA RISCOSSO ... BIM 2020) già previsti dal Regolamento Tefa della CMT0 in vigore per l'anno 2020 e pertanto non occorre compilare i modelli sopra indicati relativi ai Bollettini postali/altri strumenti di pagamento denominati CMTO – S1 , CMTO - T1.

Al fine di poter effettuare una corretta valutazione ed una gestione attiva degli equilibri finanziari del bilancio del nostro Ente anche in considerazione del fatto che il Tefa annualità 2020 riscosso tramite F24 "non transita dal bilancio del comunale", si ritiene inoltre opportuno predisporre un nuovo modello di rendicontazione relativamente alle somme impegnate da parte dei comuni a bilancio 2020 per il riversamento del Tefa e l'importo del Tefa ricompreso nel ruolo Tari annualità 2020 (con indicazione delle scadenze e dello strumento di pagamento per i contribuenti).

Il nuovo modello è denominato CMTO - A3 - TEFA 2020 e dovrà essere compilato entro il 30/09/2020 e successivamente aggiornato entro il 15/11/2020.

Il modello denominato CMTO - A2 - TEFA IMPEGNI IN COMPETENZA NON DEVE più essere compilato né aggiornato.

Si ricorda inoltre che **le agevolazioni previste dal regolamento comunale della TARI (comprese eventuali agevolazioni concesse in relazione alla emergenza "Covid") NON DEVONO** intaccare il credito tributario TEFA, in quanto tributo proprio dell'Ente; la quota di nostra competenza (5% - 0,30%) rappresenta un credito per la Città metropolitana che deve essere riversato dal comune.

Si ringrazia per la cortese collaborazione e restando a disposizione per ogni chiarimento e segnalazione, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente della Direzione
Finanza e Patrimonio
(Dott. Enrico Miniotti)
(documento firmato digitalmente)

Recapiti per informazioni:

Ufficio Tributi della Città metropolitana di Torino
C.so Inghilterra 7 – 10138 Torino (12° piano - stanza 13)

Referente: Tiziana Lanzetti

Telefono: 011/861 6553

Email: tributi@cittametropolitana.torino.it

Pagina web: http://www.cittametropolitana.torino.it/tributi/entrate_prov/trib_amb.shtml

TL